



## DETERMINA N. 73 DEL 18-06-2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE PER I CENTRI DIURNI. APPROVAZIONE CAPITOLATO.**

### LA DIRETTORA

#### Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata "Insieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di "Insieme" cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - "Insieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi per la Cittadinanza "Insieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

**Rilevato che**, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda "Insieme" si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza Insieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- è stato approvato il nuovo Statuto;

**Dato atto che** la trasformazione di Insieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di

ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

**Vista** la Delibera del Consiglio dell'Unione n.26 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Programma 2019/2021, del Bilancio Pluriennale di previsione 2019/2021 e del Bilancio Economico preventivo 2019 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme";

**Premesso che:**

- con determinazione n. 40/2019 si è avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizie presso i Centri Diurni e in tale atto sono stati definiti gli aspetti essenziali della procedura;
- in particolare in relazione all'importo del servizio, che si attesta al di sotto della soglia comunitaria, si è valutato di procedere per tre anni alla selezione di un contraente qualificato per la fornitura del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata e col metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a tal fine è stata avviata la ricerca di un contraente scegliendo di riservare tale procedura a cooperative di tipo B disponibili per la gestione del servizio mediante pubblicazione di apposito avviso ed in seguito alla manifestazione di disponibilità procedere ad invito allegando il capitolato del servizio;

**Considerato che:**

- a seguito della suddetta pubblicazione hanno risposto *n. 2 tot Cooperative Sociali* che dichiarano di possedere i requisiti richiesti e danno disponibilità ad essere invitate per presentare un'offerta per la gestione del servizio di pulizie dei Centri Diurni;

**Richiamato** il contratto di servizio vigente tra l'Azienda e l'Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia che prevede tra i servizi forniti l'acquisizione in forma associata di beni, servizi e lavori tramite Servizio Associato Gare (S.A.G.);

**Preso atto** che ai sensi del Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza Servizio Associato Gare S.A.G., approvato con deliberazione n. 15 del 27/2/2017 dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, le procedure di gara verranno curate dal Servizio Associato Gare (S.A.G.) che provvederà agli adempimenti necessari al completamento della procedura di selezione;

**Ritenuto quindi necessario** approvare il capitolato di gara che verrà inviato al Servizio Associato Gare (SAG) dando mandato affinché provveda alla procedura di gara;

**Valutato che**, per il periodo di 36 mesi, l'importo presunto del servizio, a seguito di verifica delle necessità delle strutture e ad una comparazione con i prezzi di mercato, è quantificato in euro 176.580,00 (iva esclusa) e che il costo a base d'asta è esattamente definito nel Capitolato parte integrante e sostanziale del presente atto e differenziato per n. 3 Lotti funzionali distinti in base all'ubicazione degli immobili da pulire;

Visti in tal senso:

- gli articoli 4, 30, 36 co.2 lett. b, 95 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 50/2016 che prevedono la possibilità di trattativa previa gara informale per l'affidamento di servizi sotto la soglia comunitaria;
- la Legge Regionale 12/2014 art.12 co.4 in relazione alle procedure riservate a cooperative B;

## DETERMINA

- **di approvare**, quale parte integrante e sostanziale della presente determina, il Capitolato contenente le condizioni per la realizzazione del servizio di pulizie dei Centri Diurni per la durata di 36 mesi;
- **di procedere** ad invitare, per la ragioni di cui in premessa, le cooperative di tipo B regolarmente iscritte all'albo regionale dell'Emilia Romagna delle cooperative sociali che hanno risposto all'avviso dichiarando la disponibilità ad aderire alla selezione;
- **di quantificare** la spesa presunta per il periodo suddetto in complessivi euro 176.580,00 oltre ad IVA di legge e di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel Bilancio di ASC InSieme;
- **di dare atto** che non ci sono oneri di sicurezza da corrispondere alle cooperative in quanto l'attività di pulizia e' svolta durante l'orario di chiusura dei servizi e non vi sono rischi da interferenze;
- **di dare mandato** ai sensi del Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza Servizio Associato Gare S.A.G., approvato con deliberazione n. 15 del 27/2/2017 dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, al Servizio Associato Gare (S.A.G.) l'effettuazione delle procedure e degli adempimenti necessari al completamento del processo di selezione;

Casalecchio di Reno, 18 giugno 2019

La Direttrice  
Cira Solimene



**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE PER I CENTRI DIURNI. LOTTI 1, 2 E 3**

**ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

L'ASC InSieme affida alla cooperativa sociale la fornitura dei servizi relativi alla pulizia dei seguenti immobili:

<b>FORNITURA</b>	<b>Descrizione immobile</b>	<b>Metratura e frequenza</b>
LOTTO N. 1	CENTRO DIURNO SASSO MARCONI Via dello Sport 2/5 Sasso Marconi	687 MQ - 6* VOLTE A SETTIMANA Aperto 7.30-17.30 lun-ven
	CENTRO POLIVALENTE SASSO MARCONI Via Pontealbano 7 Sasso Marconi	97 MQ - 3 VOLTE A SETTIMANA Richieste pulizie al mattino 7.30-8.30
LOTTO N. 2	CENTRO DIURNO CRESPELLANO Via Togliatti 5/F loc Crespellano Valsamoggia	210 MQ - 5 VOLTE A SETTIMANA DAL LUNEDI AL VENERDI' Aperto 7.30-17.30 lun-ven
LOTTO N. 3	CENTRO DIURNO ZOLA PREDOSA Via Predosa 27 Zola Predosa	454 MQ - 5 VOLTE A SETTIMANA DAL LUNEDI AL VENERDI' Aperto 7.30-17.30 lun-ven
	CENTRO DIURNO RIALE Via Gesso 10/A Zola Predosa	588 MQ - 5 VOLTE A SETTIMANA DAL LUNEDI AL VENERDI' Aperto 7.30-17.30 lun-ven

\*solo palestra il 6^ giorno

Le attività di pulizie devono essere svolte durante gli orari di chiusura dei centri per non intralciare il servizio agli anziani e per questa ragione non è necessario predisporre il DUVRI relativo al servizio.

Prescrizioni minimali, indicative e non esaustive, per lo svolgimento del servizio:

**INDICAZIONI OPERATIVE**

**OPERAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA**

**(Per il Centro Polivalente di Sasso Marconi a frequenza bi-settimanale)**

- Svuotamento in appositi sacchi dei cestini nei diversi uffici e corridoi e trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti.
- Spolveratura piani di lavoro, scrivanie, videotermini.
- Spazzatura pavimenti uffici, bagni, scale.
- Lavaggio e deodorazione di pavimenti di uffici, corridoi, scale, ingressi e atrio.
- Lavaggio e disinfezione di tutte le attrezzature e apparecchi igienico-sanitari con prodotti specifici.
- Lavaggio dei pavimenti dei servizi con prodotti disinfettanti.

**OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE**

- Eliminazione ragnatele dalle pareti e dai soffitti
- Pulizia delle pareti piastrellate dei servizi igienici mediante lavaggio con mezzi e detergenti idonei

- Pulizia di sedie e poltrone

### OPERAZIONI A FREQUENZA TRIMESTRALI

- Pulizia accurata di vetri, infissi, porte, arredi, armadietti anche internamente

### OPERAZIONI A FREQUENZA ANNUALE

- Pulizia straordinaria a seguito di n ° 1 evento /festa del Centro Diurno

## ART. 2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'assegnazione del servizio in convenzione è regolato dalle seguenti disposizioni:

- dalle prescrizioni, nel presente capitolato speciale di appalto e nella lettera di invito;
- dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto;
- dalle disposizioni nazionali, regionali e provinciali, dei regolamenti e delle circolari degli organi territorialmente competenti, vigenti, nonché di tutte le integrazioni e modificazioni successive;
- di ogni altra disposizione di legge in materia.

## ART. 3 – STRUTTURE SEDI DEI SERVIZI IN APPALTO

Le strutture oggetto dell'appalto sono indicate nell'oggetto del servizio.

## ART. 4 – INIZIO E DURATA DELL'APPALTO.

L'esecuzione decorrerà dalla data di affidamento del servizio.

I prezzi si intendono fissi per tutta la durata della convenzione. Alla scadenza della convenzione, qualora richiesto, la Cooperativa sociale si impegna a continuare l'esecuzione del servizio, alle stesse condizioni e modalità, senza soluzione di continuità per un periodo non superiore a novanta giorni. ASC InSieme si riserva di procedere all'affidamento anticipato del servizio in via d'urgenza in pendenza della sottoscrizione del contratto, al fine di evitare l'interruzione del servizio. La sottoscrizione della convenzione potrà avvenire pertanto anche in data successiva alla consegna effettiva del servizio.

## ART. 5 – VALORE DELL'APPALTO.

Il valore complessivo e' pari a € 176.580,00 quantificato come segue per un periodo pari a 36 mesi:

Descrizione Lotto		Importo mensile (iva esclusa)	Importo annuo (iva esclusa)	Importo durata appalto (iva esclusa)
LOTTO N. 1	CENTRO DIURNO SASSO MARCONI	<u>€ 1.346,00</u>	€ 16.152,00	<u>€ 48.456,00</u>
	CENTRO POLIVALENTE SASSO MARCONI			
LOTTO N. 2	Centro Diurno CREPELLANO	<u>€ 1.021,00</u>	€ 12.252,00	<u>€ 36.756,00</u>
LOTTO N. 3	CENTRO DIURNO ZOLA PREDOSA	<u>€ 2.538,00</u>	€ 30.456,00	<u>€ 91.368,00</u>
	CENTRO DIURNO RIALE			

## **ART. 6 – CONVENZIONE**

Si procederà all'assegnazione del servizio, tramite sottoscrizione di convenzione, previa verifica del possesso dei requisiti tecnici-organizzativi e dell'esame dell'offerta economica che deve essere in linea con l'andamento del mercato. L'Ente si riserva la facoltà, di richiedere alla Cooperativa sociale quelle modifiche che riterrà necessarie per il miglior svolgimento di lavori e servizio.

## **ART. 7 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

L'Impresa fatturerà mensilmente e posticipatamente il corrispettivo dovuto ad ASC InSieme. L'ASC Insieme provvederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni fine mese. Salvo i casi previsti nei successivi commi del presente articolo, ritardi nel pagamento oltre il termine di cui sopra, comportano l'applicazione degli interessi di legge, precisando che l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. In caso di inottemperanza, accertata dall'ASC Insieme, agli obblighi derivanti dall'applicazione di condizioni normative e retributive inferiori a quelle risultanti dai CCNL in vigore ed accordi locali, lo stesso comunicherà all'impresa ed anche all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in essere, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali verso i dipendenti o soci dell'impresa. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate avverrà dopo aver accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. In tale ipotesi l'Impresa non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento. Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell'ASC Insieme verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l'Impresa non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento.

L'impresa si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e di impegnarsi ad inserire analoga clausola d'obbligo negli eventuali contratti con subappaltatori e/o subcontraenti relativi ai lavori/servizi/forniture inerenti il presente contratto.

## **ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA.**

La Cooperativa sociale dovrà individuare un suo rappresentante o incaricato, che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La Cooperativa sociale dovrà comunicare il nome dell'incaricato, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio. L'incaricato dovrà inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'ASC Insieme per il controllo dell'andamento del servizio. In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la Cooperativa dovrà comunicare il nominativo ed il recapito telefonico del sostituto.

## **ART. 9 -SICUREZZA DEL PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

La Cooperativa sociale dovrà garantire per tutta la durata del contratto, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in parola, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

Relativamente al personale dipendente, sono a carico della Cooperativa sociale tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore, in osservanza di quanto previsto nell'articolo 36 della Legge n. 300/1970.

La Cooperativa sociale ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, dipendente o socio lavoratore, in ottemperanza ai D.lgs 81/2008 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità, esonerando con esclusione dei dettati del comma 3 dell'art. 26 D.lgs 81/2008 e s m i, l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia contrattuale sia extra-contrattuale.

La cooperativa sociale si impegna inoltre a:

- a) ad osservare e a fare osservare a tutto il personale alle proprie dipendenze o alle dipendenze di terzi che entrino in rapporto con i servizi, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla

- tutela della salute e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.
- b) a redigere il Piano di sicurezza relativo ai rischi della propria attività, come previsto dal Dlgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - c) a comunicare ai committenti, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La Cooperativa Sociale garantisce l'Azienda da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti sollevando in tal senso l'Azienda ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e/o penale.

La Cooperativa Sociale si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativamente al personale.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Cooperativa sociale nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Cooperativa sociale risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fossero chiamate a rispondere l'Ente che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia. La Cooperativa sociale dovrà, quindi, produrre adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi su danni a cose e/o persone, prima dell'inizio del servizio.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DELLA DITTA**

La Cooperativa sociale organizzerà i mezzi necessari per l'espletamento del servizio a proprie spese impegnandosi ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni descritte nel presente capitolato e nella relazione-progetto-offerta.

La Cooperativa Sociale ha l'obbligo di osservare nell'espletamento dei servizi come sopra individuati i regolamenti vigenti e la normativa vigente sulla privacy e la tutela di dati sensibili.

Sono a carico della Cooperativa Sociale:

- tutti gli oneri relativi alla direzione, alla gestione e all'amministrazione del servizio;
- le imposte e le tasse, comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- tutti gli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione, a norma di legge, di tutto il personale necessario alla gestione del servizio e delle attività connesse. In particolare, la Cooperativa Sociale è tenuta, per tutta la durata del contratto, ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive conformi al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme previdenziali, le norme di tutela del lavoro, nonché gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- tutti gli oneri comunque connessi all'attuazione del presente contratto.

La Cooperativa Sociale si impegna ad eseguire i servizi in questione secondo le modalità indicate nella presente convenzione e nel progetto di inserimento al lavoro dei soggetti svantaggiati, con idonea organizzazione caratterizzata da una strutturazione necessaria alla realizzazione delle attività di inserimento lavorativo. I lavoratori svantaggiati non devono essere comunque inferiori al 30% del totale, così come previsto dall'art.4 co. 2 della L. 381/91.

La Cooperativa Sociale dovrà individuare e comunicare il nominativo del responsabile tecnico per i profili di inserimento lavorativo.

La Cooperativa Sociale si impegna ad assumere il personale occorrente per lo svolgimento dell'attività in scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia, rimanendo l'Azienda completamente estraneo al rapporto di lavoro.

E' fatto obbligo alla Cooperativa Sociale incaricata di segnalare al Referente dell'Azienda quelle circostanze e fatti che, rilevati durante l'espletamento del servizio, possano impedire od ostacolare il regolare svolgimento dello stesso.

## **ART. 11 PERSONALE DELL'IMPRESA CESSANTE**

La ditta aggiudicataria si obbliga prioritariamente, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 50/2016, all'assunzione del personale attualmente operante nei servizi di cui al presente appalto con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi provinciali di maggior favore (vedasi a riguardo l'art. 50 del D. lgs. 50/2016), previo accertamento dell'effettivo impiego dei lavoratori da parte dell'impresa cessante attraverso il libro paga e contributi, ovvero altra idonea documentazione e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Ai fini dell'applicazione di tale clausola, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento. In sede di offerta il concorrente è tenuto alla presentazione di un piano di assorbimento così come indicato nella lettera d'invito. Tale piano non è richiesto all'operatore uscente qualora presenti offerta.

## **ART. 12 -SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI**

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di grave inadempimento a cui si fa esplicito riferimento nel presente Capitolato e quando la Cooperativa sociale sia stata richiamata, preceduta da un contraddittorio per almeno tre volte, mediante raccomandata con A.R., all'osservanza degli obblighi inerenti al rapporto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Cooperativa sociale risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'Ente. Indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme del presente contratto, possono essere applicate penali, secondo le modalità previste nell' articolo 15, previa contestazione dell'addebito alla Cooperativa sociale e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

## **ART. 13 - INOSSERVANZA DELLE NORME CONTRATTUALI E PENALI**

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze , di seguito riportate, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione della seguenti penalità:

- mancata effettuazione di una giornata di pulizia € 500,00 a struttura al giorno;
- mancata spazzatura e lavaggio giornaliero dei servizi igienici € 100,00 al giorno;
- mancata spazzatura e lavaggio giornaliero della cucina € 100,00 al giorno;
- mancata pulizia mensile delle pareti piastrellate dei servizi igienici € 150,00 ;
- mancato rispetto delle date programmate per le pulizie mensili, trimestrali o annuali € 500,00 ;
- eventuali risultati negativi delle verifiche e mancato ripristino delle condizioni di regolarità entro 10 giorni dalla segnalazione: € 150,00 per ogni giorno oltre il 10°.

Il Responsabile della struttura, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno contesterà la penale alla Cooperativa sociale che avrà 10 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della raccomandata, per presentare le proprie contro deduzioni.

## **ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di assegnazione del servizio, la Cooperativa sociale dovrà far pervenire la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale annuo netto. La Cooperativa sociale potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

## **ART. 15 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio è qualificato come pubblico essenziale. Nel solo caso di scioperi la Cooperativa sociale potrà ridurre l'intensità del servizio, garantendo comunque le forniture come concordato al fine di ridurre al minimo i disservizi. Il periodo di sciopero dovrà essere comunicato almeno cinque (5) giorni prima ad ASC. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente, questo ultimo provvederà anche in maniera autonoma, al regolare svolgimento dello stesso nel modo che si riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto.



## **ART 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, ASC InSieme ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- abbandono dell'appalto, salvo che per i casi di forza maggiore;
- quando la Cooperativa sociale si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo, la Cooperativa sociale incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Committente, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

## **ARTICOLO 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito [www.ascinsieme.it](http://www.ascinsieme.it).

## **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversie legali legate all'espletamento del servizio, è territorialmente competente il Foro di Bologna.

## **ART. 19 PRIVACY**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti da Asc-InSieme è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i dipendenti di Asc-InSieme individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per Asc-InSieme, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela di Asc-InSieme in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da Asc Insieme nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.

La relativa richiesta va rivolta ad Asc-InSieme

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Asc-InSieme, nella figura della Direttrice: Cira Solimene, indirizzo pec: [insiemeaziendaspeciale@legalmail.it](mailto:insiemeaziendaspeciale@legalmail.it)

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Asc Insieme è l'Avv. Cathy La Torre [dpo@ascinsieme.it](mailto:dpo@ascinsieme.it).

Casalecchio di Reno, 18 giugno 2019

La Direttrice  
Cira Solimene

